

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2007

che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 *quater*,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18 della direttiva 96/48/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2001/16/CE, l'ente appaltante o il suo mandatario invita l'organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all'allegato VI di tali direttive.

(2) Sulla base dell'attestato di conformità emesso dall'organismo notificato e della documentazione tecnica che lo accompagna, l'ente appaltante o il suo mandatario redige una dichiarazione «CE» di verifica.

(3) Il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 96/48/CE e il punto 2 dell'allegato VI della direttiva 2001/16/CE stabiliscono che il sottosistema viene verificato in ciascuna delle seguenti fasi: progettazione generale, struttura del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, e le prove del sottosistema terminato.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

⁽²⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

(4) Il concetto attuale di «prove del sottosistema terminato» non è sufficientemente chiaro e preciso. Si tratta di controllare la conformità del sottosistema alle disposizioni delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e alle altre disposizioni regolamentari che si applicano e di accertarsi che può essere messo in servizio, in particolare verificando le interfacce con i sottosistemi in condizioni di esercizio.

(5) Tuttavia vi sono delle prove che il fabbricante può effettuare sui singoli componenti di interoperabilità (CI) o sottosistemi indipendentemente dall'ambiente finale in cui il componente o il sottosistema sarà installato e utilizzato. Queste prove «indipendenti», utili e effettuate in fase finale, non dipendono dalla rete ferroviaria su cui il prodotto sarà messo in servizio.

(6) È pertanto necessario prevedere nell'allegato VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE la possibilità per il fabbricante di richiedere delle valutazioni preliminari (per la fase di progettazione o di produzione) che porteranno all'elaborazione di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell'organismo notificato. Sulla base di tali DIV, il contraente principale o il fabbricante potranno elaborare una «dichiarazione CE di conformità intermedia del CI o del sottosistema» per le fasi corrispondenti.

(7) Le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE vanno modificate di conseguenza.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VI della direttiva 96/48/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.